



ART. 2 C.C.

CAPACITA' DI AGIRE

IDONEITA' DEL SOGGETTO AD ACQUISTARE E AD
ESERCITARE DA SOLO DIRITTI E AD ASSUMERE OBBLIGHI
(Maggiore età)

ART. 1 C.C.

CAPACITA' GIURIDICA

ATTITUDINE DELLA PERSONA AD ESSERE TITOLARE DI
DIRITTI E DI DOVERI
(Nascita)



CAPACITA' DI INTENDERE

attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce

CAPACITA' DI VOLERE

potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire



- **INTERDIZIONE** - perdita totale della capacità di agire
- **INABILITAZIONE** - perdita parziale della capacità di agire
- **AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO** - perdita della capacità di agire solo per gli atti individuati nel decreto di nomina




Presupposti dell'amministrazione di sostegno

- 1) infermità o menomazione fisica e/o infermità o menomazione psichica
- 2) stretta dipendenza tra una delle due cause patologiche sopraindicate e l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
- 3) maggiore età



Art. 1 legge 6/2004

*"persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell'espletamento delle funzioni
di vita quotidiana"*



GIUDICE TUTELARE

- vigila sull'osservanza dei provvedimenti riguardanti i figli minori dei genitori separati
- autorizza atti di straordinaria amministrazione dei beni del minore
- gestione di tutele e curatele
- convalide di trattamenti sanitari obbligatori
- etc.

**COMPETENTE E' IL GIUDICE TUTELARE DEL LUOGO
DI RESIDENZA O DOMICILIO DEL BENEFICIARIO**



PUBBLICO MINISTERO

- PARTE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO
- RUOLO DI CONTROLLO E GARANZIA
- TUTELA L'INTERESSE PUBBLICO




LEGITTIMATI AL RICORSO

- 1) BENEFICIARIO
- 2) CONIUGE
- 3) CONVIVENTE STABILE
- 4) PARENTI ENTRO IL IV GRADO
- 5) AFFINI ENTRO IL II GRADO
- 6) PUBBLICO MINISTERO
- 7) TUTORE O CURATORE
- 8) SERVIZI SOCIO SANITARI

PROCEDIMENTO DI NOMINA

NATURA NON CONTENZIOSA:

- 1) INIDONEITA' AL GIUDICATO DEL DECRETO DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
- 2) CARATTERE UNILATERALE
- 3) ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AL GIDICE TUTELARE



DIFESA TECNICA

Corte di Cassazione n. 25366/2006

Non è necessaria l'assistenza del difensore salvo che il Giudice Tutelare debba approvare provvedimenti limitativi dei diritti fondamentali della persona tali da incidere nella sfera dei diritti inviolabili dell'uomo



DOMANDA INTRODUTTIVA

La domanda si propone con **RICORSO** al Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la propria residenza o il proprio domicilio.

Residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Domicilio è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.



Con il **deposito** del ricorso nella Cancelleria del Giudice tutelare si ha il radicamento del rapporto processuale fra il ricorrente e l'ufficio del giudice tutelare.


n.b. nei casi urgenti il ricorso può essere proposto anche oralmente



CONTENUTO DEL RICORSO

- 1) Giudice tutelare competente
- 2) Generalità (compreso il codice fiscale) del ricorrente e del beneficiario
- 3) Residenza, domicilio o dimora del beneficiario
- 4) Motivi su cui si fonda la domanda di nomina dell'amministratore di sostegno (meglio se supportati da idonea documentazione medica)
- 5) Atti che il beneficiario è in grado di compiere autonomamente e quelli che gli sono in tutto o in parte preclusi
- 6) Redditi di cui gode il beneficiario (indicandone le relative fonti), il patrimonio di cui dispone e le spese che deve affrontare
- 7) Nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli, dei conviventi del beneficiario
- 8) Dichiarazione che il procedimento va esente del contributo unificato
- 9) Sottoscrizione del ricorrente o del difensore munito di delega

IPOTESI DI NULLITA' DEL RICORSO

- 
-
- Mancata indicazione del giudice tutelare competente
 - Mancata indicazione delle generalità del ricorrente e/o del beneficiario
 - Mancata determinazione dell'oggetto della domanda (nomina dell'amministratore)
 - Mancata indicazione dei motivi per cui si chiede la nomina



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO

Documenti necessari:

- 1) doc.ne medica sullo stato di salute psico-fisica del beneficiario
- 2) doc.ne riguardante la situazione economica e patrimoniale
- 3) documentazione riguardante le spese (utenze, etc.)



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO

Documenti non necessari:

- 1) documento comprovante la legittimazione del ricorrente non beneficiario (stato di famiglia, etc)
- 2) certificati anagrafici del beneficiario
- 3) documento comprovante la dimora abituale del beneficiario, ove non coincida con la sua residenza
- 4) dichiarazioni di familiari che acconsentano alla nomina dell'amministratore di sostegno



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO

Documenti meramente eventuali, legati alla ricorrenza o meno di una determinata condizione riguardante il beneficiario:

- 1) doc.ne che comprova l'impossibilità del beneficiario di recarsi in Tribunale
- 2) atto di previa designazione dell'amm.re di sostegno da parte del beneficiario stesso
- 3) copia dell'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

COMPETENZA PER TERRITORIO



La procedura si svolge davanti al giudice tutelare del luogo in cui l'amministrando ha la residenza o il domicilio, tanto nella prima fase che in quella successiva che afferisce alla sua applicazione pratica e alla sua gestione.

N.B. Nel caso in cui il beneficiario sia un cittadino italiano senza residenza o domicilio in Italia, la competenza sarà del giudice tutelare del luogo in cui è residente il ricorrente



FISSAZIONE UDIENZA

Il giudice tutelare a questo punto – salvo che non rilevi la nullità del ricorso, o la propria incompetenza o il difetto di legittimazione del ricorrente, nel qual caso dichiara l'inammissibilità del ricorso – fissa nel decreto la DATA DI COMPARIZIONE e il TERMINE PER NOTIFICARE RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO ai soggetti indicati dalla legge.

Il ricorrente provvede quindi a comunicare mediante R.R. ai soggetti indicati nell'art. 417 c.p.c. ovvero beneficiario, coniuge, persona convivente, parenti entro il IV grado e affini entro il II grado.




SVOLGIMENTO UDIENZA

All'udienza il GT deve sentire personalmente il beneficiario e l'istante, se persona diversa, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 406 e assumere le necessarie informazioni, disponendo anche d'ufficio eventuali mezzi di prova che ritiene utili.

Quando sia necessario il giudice tutelare si recherà nel luogo dove si trova il beneficiario.

Per quanto riguarda i parenti che possono essere sentiti: la loro eventuale audizione non significa contestazione ma è solo utile a raccogliere informazioni. Se pertanto viene omesso di informarli del procedimento non necessariamente il ricorso sarà inammissibile.

CONTENUTO DECRETO DI NOMINA

- 
-
- 1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
(se l'amministratore di sostegno è persona giuridica anche la denominazione e la sede dell'ente unitamente alle generalità del legale rappresentante o della persona che qs ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'Ufficio del GT)
 - 2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato;
 - 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
 - 4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

CONTENUTO DECRETO DI NOMINA

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';

6) della periodicitá con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivitá svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario



AUDIZIONE DEL BENEFICIARIO

L'art. 407 c.c.

“IL GIUDICE TUTELARE DEVE SENTIRE
PERSONALMENTE LA PERSONA A CUI
PROCEDIMENTO SI RIFERISCE”

CESSAZIONE DELL'INCARICO

- MORTE DEL BENEFICIARIO (alla quale è equiparabile la dichiarazione di sua morte presunta).
- DECORSO DEL TEMPO FISSATO DAL GIUDICE TUTELARE SENZA CHE SIA INTERVENUTA ALCUNA PROROGA.



REVOCA

ART. 413 C.C. comma primo

“Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare”



IMPUGNAZIONI

Art. 720-bis. (1)

(Norme applicabili ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno)

“Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

II Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

III Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.”



RECLAMO

Art. 739 c.p.c.

Alla Corte d'Appello entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto del GIUDICE TUTELARE se è emesso nei confronti di una sola parte o dalla notificazione se è reso nei confronti di due o più parti contrapposte



RICORSO IN CASSAZIONE

L'impugnazione va presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica del decreto d'Appello a tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio.



DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 410 (Doveri dell'amministratore di sostegno)

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.



DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

ASSISTENZA

L'atto negoziale deve essere compiuto dal beneficiario insieme con l'amministratore di sostegno che lo assiste nel compimento dell'atto stesso

RAPPRESENTANZA

L'atto può essere compiuto validamente solo dall'amministratore di sostegno.



DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Rendicontare periodicamente al giudice tutelare
- Rispettare i limiti di spesa ordinaria
- Amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia
- Ottenere preventivamente l'autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione
- Svolgere personalmente le proprie funzioni
- Alla cessazione dell'incarico fare subito consegna dei beni e presentare nel termine di due mesi il conto finale



GRATUITA' DELL'UFFICIO

L'incarico è essenzialmente gratuito.

Il giudice tutelare può però prevedere un'*equa indennità* e autorizzare l'amministratore di sostegno a farsi coadiuvare da persone anche stipendiate.

L'*equa indennità* ha natura compensativa e non remunerativa

La corresponsione di tale indennità consegue all'approvazione da parte del giudice tutelare della relazione e del rendiconto finale.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO



Art. 412 c.c. (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. I termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Nei confronti del beneficiario:

artt 411 e 382 c.c.

(Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO



Nei confronti dei terzi:

Art. 2043 c.c. principio del *neminem laedere* “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”



SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,

- *il coniuge che non sia separato legalmente,*
- *la persona stabilmente convivente,*
- *il padre,*
- *la madre,*
- *il figlio o il fratello o la sorella,*
- *il parente entro il quarto grado*
- *ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.*